

STATUTO**(aggiornato alle modifiche adottate nell'assemblea straordinaria del 15/12/2022)****Art. 1****DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "RONDA DELLA CARITÀ - VERONA ODV" organizzazione di volontariato (di seguito indicata con l'acronimo ODV) che assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV ha sede legale in Via Garbini n.10 nel comune di Verona.

Con l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, la stessa è denominata "RONDA DELLA CARITÀ - VERONA Organizzazione di Volontariato", in breve denominabile anche "RONDA DELLA CARITÀ - VERONA ODV " e disciplinata dal D.lgs n.117 del 03 luglio 2017 come modificato dal D.lgs. n.105 del 03/08/2018 e s.m.i.

L'organizzazione di volontariato ha termine il 31 dicembre 2060.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2**STATUTO**

L'organizzazione di volontariato (ODV) è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera sull'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3**EFFICACIA DELLO STATUTO**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4**INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**


Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5**FINALITÀ' E ATTIVITÀ'**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Lett.a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1997 n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.212, e s.m.i.





- Lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e s.m.i.; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lett.q) Alloggio sociale, ai sensi del DM infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Lett.r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lett.u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lett.v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
- Lett.w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività dell'ODV consiste nell'assistere, sostenere, soccorrere e prendersi cura delle persone che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di difficoltà e di emarginazione, senza distinzione di sesso, etnia, religione e fede, con particolare attenzione verso le persone senza casa e senza dimora.

Per meglio raggiungere gli scopi sociali l'ODV potrà:

- provvedere alla raccolta di viveri, coperte, capi di abbigliamento e di quant'altro possa servire per alleviare le sofferenze delle persone in difficoltà, da distribuire alle persone e alle famiglie che necessitano di sostegno;
- organizzare servizi di assistenza sanitaria in convenzione con medici e personale sanitario;
- assistenza delle persone senza dimora verso percorsi di riscatto dalla situazione di indigenza nella quale si trovano per il riconoscimento dei diritti fondamentali anche attraverso l'accompagnamento agli enti e alle associazioni adatti a soddisfare le richieste e i bisogni quali ad esempio l'assistenza sanitaria e legale, l'occupazione, il reddito, l'accoglienza in strutture, l'abitazione, la residenza;
- divulgare la cultura della solidarietà attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, produzione di testi, giornali, video e ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo;
- coordinarsi con altre ODV aventi finalità non contrastanti con quelle della presente ODV per meglio gestire i servizi o per partecipare alla gestione di servizi ulteriori e particolari;
- svolgere attività commerciali o produttive marginali, ai sensi di legge, finalizzate alla raccolta di proventi da impiegarsi interamente per i fini istituzionali dell'organizzazione.
- gestire l'ospitalità e l'accoglienza temporanea all'interno delle strutture a qualsiasi titolo detenute dall'Organizzazione di volontariato, di coloro che risultino essere in stato di estremo bisogno. Tale attività potrà essere esercitata solo in presenza di apposito regolamento approvato dall'assemblea e nel rispetto della normativa vigente in materia.
- L'Organizzazione di volontariato deve svolgere la sua attività attraverso l'operato determinante e prevalente degli aderenti. È consentito assumere lavoratori dipendenti e fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, eccezion fatta per le convenzioni stipulate con gli enti per le quali si procede come da accordo con l'ente stesso.





L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del d.lgs.117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

Art.6 AMMISSIONE

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- candidarsi per essere eletti negli organi sociali purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.


e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni, il codice deontologico e gli atti e le deliberazioni del consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata preventivamente autorizzata da un membro del consiglio direttivo, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Costituisce grave motivo, ai fini dell'esclusione del socio, il non aver partecipato, senza giustificazione, per otto settimane consecutive alla vita dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata anche dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art.10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:


- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (al verificarsi della situazione prevista all'art.30 D.lgs 117/2017)
- Organo di revisione al verificarsi della situazione prevista all'art.31 D.lgs 117/2017)
- Tesoriere
- Collegio Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione degli organi di controllo e di revisione che potranno essere retribuite.

La carica di consigliere o di presidente è incompatibile con ogni carica politica o partitica.

Art.11 ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

- L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione di volontariato ed è l'organo sovrano.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione di volontariato o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età presente all'Assemblea.
- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione di volontariato o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure a mezzo e-mail o lettera, spedita



almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario, o quando minimo due consiglieri, escluso il presidente, lo richiedano.
- Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Eventuali mozioni di sfiducia devono essere presentate in forma scritta al consiglio, con la sottoscrizione da parte della maggioranza prevista per la convocazione dell'assemblea (v. capoverso 5), per essere inserite nell'ordine del giorno.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione di volontariato, in libera visione a tutti i soci che possono trarne copia.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato e per l'eventuale trasformazione, fusione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA



L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione di volontariato;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; Ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari o inferiore al 50% del numero degli eleggibili compreso il presidente.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'organizzazione preliminarmente proposti dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art.14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Art.15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.


Il consiglio direttivo è formato, da un numero dispari di minimo 3 - massimo 7 compreso il Presidente, membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un numero massimo di 2 mandati consecutivi al fine di favorire il ricambio delle cariche. Eventuali ricandidature saranno possibili previo un periodo di non esercizio di un mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile "Cause di ineleggibilità e di decadenza". Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile "Conflitto di interessi".

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai membri del Consiglio nella prima seduta dopo l'elezione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'organizzazione di volontariato, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.lgs.117/2017 e s.m.i. e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

- Il consiglio nella sua prima adunanza elegge, fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
- All'inizio di ogni adunanza, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un segretario che curerà la redazione del verbale.



- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; In mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.
- Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, entro un mese deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla elezione dell'intero consiglio direttivo
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo potrà convocare, qualora lo ritenesse opportuno, quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- In caso di assenza non giustificata di un consigliere, che non sia il Presidente dell'organizzazione di volontariato, per quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, questi può deliberarne la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può incaricare per il compimento di determinati atti o categorie di atti, afferenti l'attività dell'associazione, uno o più associati, con il loro consenso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Organizzazione di volontariato da corrispondere all'atto dell'adesione o della rinnovazione dell'iscrizione ed eventuali casi di esonero dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta che giunga all'indirizzo dei suoi membri almeno otto giorni prima dell'adunanza, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.




Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, che eccedono l'importo di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00), necessita preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

Responsabilità dei consiglieri e compiti del consiglio direttivo

- I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso l'Organizzazione di volontariato dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più consiglieri.
- La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente dell'Organizzazione di volontariato.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts (Registro unico nazionale terzo settore)
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16 IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente dell'Organizzazione di volontariato spetta la rappresentanza dell'Organizzazione di volontariato stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.


In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In mancanza di ratifica, il Presidente risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Organizzazione di volontariato.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ad eccezione del compimento degli atti di cui al comma precedente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente nelle adunanze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del presidente, il vicepresidente lo sostituisce per l'ordinaria amministrazione e, al fine di ricostituire il numero dei consiglieri subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. In caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione fra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art.17 IL TESORIERE



Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione di volontariato. Egli custodisce inoltre il denaro ed i valori dell'Organizzazione di volontariato.

In caso di dimissioni o impedimento del tesoriere il presidente avoca a sé le sue funzioni e convoca, entro 30 giorni, l'assemblea per le elezioni del nuovo tesoriere che durerà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio direttivo in essere.

Art.18

ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.lgs.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del d.lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART-19

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il collegio è formato da tre persone. Il presidente viene scelto all'interno del collegio.

I membri del collegio dei probiviri possono essere eletti anche fra le persone esterne all'organizzazione e non possono ricoprire altre cariche sociali all'interno dell'associazione.


Il Collegio decade con la decadenza del Consiglio direttivo.

Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo o da un decimo dei soci per decidere su una richiesta di radiazione di un socio. Il socio escluso, entro il termine di 60 giorni, potrà comunque sempre ricorrere in Assemblea e fatto salvo il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Probiviro effettivo con le mansioni di Segretario.



Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.
In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

La validità della riunione si ha con la presenza della maggioranza dei Probiviri effettivi.

Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano;
- per scrutinio segreto.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Art.21 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione di volontariato sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.22

I BENI



I beni dell'organizzazione di volontariato sono beni immobili, beni registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione di volontariato, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione di volontariato sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione di volontariato e può essere consultato dagli associati.

Art.23

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 del D.lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



**Art.24
BILANCIO**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio e la relativa relazione sono predisposti dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

**ART. 25
BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**Art.26
CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs.117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione di volontariato, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**Art.27
PERSONALE RETRIBUITO**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito e di lavoratori autonomi nei limiti previsti dall'art.33 D.lgs.117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione di volontariato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

**Art.28
RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

**Art.29
RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**



L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art.30
ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione di volontariato stessa.

**Art.31
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs.117/2017.



ART.32
LIBRI SOCIALI

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART.33
RESPONSABILITA' DELLE OPERAZIONI

1. Per le operazioni compiute in nome e per conto dell'Organizzazione di volontariato, senza il consenso dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Organizzazione di volontariato, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

ART.34
DISPOSIZIONI ULTERIORI SU ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi e le cariche sociali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, cesseranno alla loro naturale scadenza secondo quanto stabilito dal precedente Statuto. Per il loro funzionamento si osservano, comunque, le disposizioni del presente Statuto.

Art.35
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


ART.36
NORMA TRANSITORIA

Eventuali procedimenti in corso che riguardano la perdita di qualifica di socio, proseguiranno con riferimento alle norme dello statuto in vigore al momento dell'avvio del procedimento medesimo.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge.